



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2022 del **Comune di Loreto Aprutino (PE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 7/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sul bilancio di previsione 2023-2025, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 16 maggio 2023, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022;

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR, del 20 febbraio 2024, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2024;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1 e successive modificazioni;

vista l'ordinanza del 22 aprile 2024, n. 16, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame, in primo luogo, il questionario dell'Organo di revisione sul rendiconto 2022 del Comune di Loreto Aprutino (di 7.206 abitanti) acquisito in data 30 ottobre 2023, protocollo n. 4972, nonché il questionario su bilancio di previsione 2023-25, acquisito in data 24 ottobre 2023, protocollo n. 4429.

Parimenti, è stata analizzata la relazione al rendiconto redatta dall'Organo di revisione, atto propedeutico all'approvazione del rendiconto in Consiglio comunale, nonché gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi al suddetto documento contabile e l'ulteriore documentazione relativa al rendiconto e al bilancio di previsione presente sul sito internet istituzionale del Comune di Loreto Aprutino.

1.1. Con deliberazione n. 110/2023/PRSE questa Sezione ha analizzato il rendiconto 2021.

2. L'Ente ha approvato il rendiconto in esame con deliberazione n. 11 del 27 aprile 2023. Dall'esame della documentazione a disposizione di questa Sezione emerge la situazione contabile e finanziaria di seguito rappresentata.

2.1. La costruzione degli equilibri nel 2022 in base a quanto stabilito dal d.lgs. n. 118/2011 è riportata nella tabella di seguito.

Tabella n. 1 – Equilibrio complessivo.

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	1.069.456	176.761	1.246.217
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	334.834	-	334.834
Risorse vincolate nel bilancio	265.418	-	265.418
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	469.203	176.761	645.964
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	201.867	-	201.867
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	267.337	176.761	444.097

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati estrapolati da BDAP.

L'Ente ottiene un equilibrio corrente in tutte e tre le componenti con un differenziale positivo tra entrate (Titoli 1, 2 e 3) e spese (Titoli 1 e 4).

Sono presenti "Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili" per euro 116.005 e "Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili" per euro 25.000.

La gestione di parte capitale registra saldi positivi per i tre parametri Z1, Z2 e Z3.

Si riscontra l'applicazione di avanzo per euro 793.149 (di cui euro 433.316 di parte corrente ed euro 359.833 di parte capitale) che, rispetto al rendiconto 2021, deriva da:

- avanzo libero per euro 361.486 di cui 165.000 per "salvaguardia degli equilibri di bilancio";
- accantonamenti per euro 4.000;
- vincoli per euro 327.663;
- parte destinata agli investimenti per euro 100.000.

Come attestato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022, l'Ente, in merito all'aumento della spesa a causa della crisi energetica, ha quantificato le maggiori spese sostenute ed impegnate a valere sul contributo straordinario, applicando l'avanzo libero per la copertura delle somme residue.

Le maggiori spese sono state quantificate in euro 168.871 e coperte dai contributi per euro 102.335 e dall'avanzo libero per la differenza.

2.2. Di seguito viene data evidenza del risultato di amministrazione e delle componenti che lo hanno determinato.

La scomposizione del risultato di amministrazione è rappresentata nella seguente tabella.

Tabella n. 2 – Risultato e avanzo di amministrazione

	2022
Risultato di amministrazione	4.362.069
Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.816.224
Fondo perdite società partecipate	200.000
Fondo contenzioso	68.000
Fondo indennità di fine mandato del Sindaco	10.800
Fondo per rinnovi contrattuali	2.000
Vincoli derivanti da legge o principi contabili	386.956
Vincoli derivanti da trasferimenti	48.882
Altri vincoli	45.278
Parte destinata agli investimenti	183.730
Avanzo di amministrazione	600.199

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione, sui dati estrapolati da BDAP.

2.3. L'evoluzione della gestione dei residui attivi e passivi è rappresentata nelle seguenti tabelle.

Tabella n. 3 – Residui attivi

	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	Totali	Totale in BDAP
Titolo 1	1.580.888	1.861.502	1.961.986	2.036.680	2.589.897	10.030.954	3.719.740
Titolo 2	32.933	65.407	71.881	10.004	4.715	184.939	102.949
Titolo 3	110.769	117.917	190.440	205.459	238.081	862.666	395.681
Titolo 4	174.914	1.266.323	1.086.148	409.894	533.120	3.470.400	606.810
Titolo 5	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 6	0	34.877	0	0	0	34.877	0
Titolo 7	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 9	15.252	5.611	4.873	274	21.604	47.615	23.993
<i>Totali</i>	<i>1.914.756</i>	<i>3.351.637</i>	<i>3.315.328</i>	<i>2.662.311</i>	<i>3.387.417</i>	<i>14.631.451</i>	<i>4.849.173</i>

Fonte: Questionario al rendiconto 2022

Tabella n. 4 – Residui passivi

	Esercizi Precedenti	2019	2020	2021	2022	Totale	Totale in BDAP
Titolo 1	589.689	589.804	478.606	599.503	749.904	3.007.507	1.619.097
Titolo 2	606.810	1.523.085	1.363.175	993.955	798.189	5.285.215	934.331
Titolo 3	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 4	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 5	0	0	0	0	0	0	0
Titolo 7	28.913	93.099	1.067	12.970	3.483	139.533	49.724
<i>Totali</i>	<i>1.225.412</i>	<i>2.205.988</i>	<i>1.842.848</i>	<i>1.606.428</i>	<i>1.551.577</i>	<i>8.432.255</i>	<i>2.603.152</i>

Fonte: Questionario al rendiconto 2022

La tabella compilata dall'Organo di revisione nel questionario e nella relazione al rendiconto presenta dei dati estremamente difforni rispetto a quelli presenti in BDAP (che coincidono con i dati relativi ai residui attivi e passivi riportati nel prospetto del risultato di amministrazione approvato dal Consiglio comunale).

Ciò premesso, dai dati BDAP, emerge che i residui attivi dell'anno 2021 e precedenti sui Titoli 1 e 3 sono pari, rispettivamente, ad euro 2.589.897 ed euro 238.081.

I residui passivi sul Titolo 1 antecedenti all'anno 2022 sono pari ad euro 749.904.

I crediti e debiti di parte capitale sono rispettivamente pari ad euro 606.810 (di cui 533.120 dell'anno 2021 e precedenti) e ad euro 934.331 (di cui euro 798.189 dell'anno 2021 e precedenti).

2.4. I dati del recupero dell'evasione tributaria evidenziano riscossioni per euro 41.816, a fronte di accertamenti pari ad euro 140.964, così come dettagliati nella seguente tabella.

Tabella n. 5 - Recupero evasione tributaria

	Accertamenti	Riscossioni	"FCDE Accantonato" Competenza Esercizio 2022	FCDE Rendiconto 2022
Recupero evasione IMU/TASI	17.000	12.232	0	2.766
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	13.208	0	0	10.389
Recupero evasione COSAP/TOSAP	8.226	0	0	4.851
Recupero evasione altri tributi	3.107.657	251.572	177.882	0
TOTALE	3.146.091	263.804	177.882	18.006

Fonte: Questionario al rendiconto 2022

Le modalità di riscossione delle principali entrate proprie dell'Ente con riferimento all'esercizio 2022 sono sintetizzate nella seguente tabella.

Tabella n. 6 - Modalità di riscossione delle principali entrate proprie

Entrata	Riscossione volontaria	Riscossione coattiva
IMU/TASI	<i>Gestione diretta</i>	<i>Altro</i>

TARSU/TIA/TARI/TARES	Gestione diretta	Altro
Sanzioni per violazioni codice della strada	Gestione diretta	Altro
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Gestione diretta	Altro
Proventi acquedotto	Altro	Altro
Proventi canonici depurazione	Altro	Altro

Fonte: Questionario al rendiconto 2022

2.5. L'Ente presenta, alla chiusura dell'esercizio in esame, un fondo di cassa pari ad euro 2.216.586, con una quota vincolata pari ad euro 852.285. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2022 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle scritture contabili dell'ente.

2.5.1. Non è stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria né a quelle di liquidità.

2.5.2. Nella sezione Amministrazione trasparente - pagamenti dell'amministrazione è stato pubblicato l'indice di tempestività dei pagamenti che risulta negativo per 23 giorni. Nella stessa sezione, viene indicato l'ammontare dei debiti al 31 dicembre 2022, da calcolare e ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013. Dal prospetto presentato emerge un debito da pagare pari ad euro 121.200 ma, al tempo stesso, le note di credito sono maggiori di tale importo.

2.6. Per quanto attiene all'indebitamento, nell'esercizio in esame, il Comune non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui e non ha fatto ricorso a nuovo indebitamento, rispettando il limite fissato dall'art. 204 Tuel, come risulta dalle seguenti tabelle, che evidenziano anche la tendenza fino all'esercizio 2025.

Tabella n. 7 - Indebitamento

	2021	2022	2023	2024	2025
Residuo debito	3.516.534	3.255.330	3.019.696	2.905.689	2.723.170
Nuovi prestiti	0	0	123.221	0	0
Prestiti rimborsati	261.204	235.635	237.227	182.519	178.315
Estinzioni anticipate	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0
Totale fine anno	3.255.330	3.019.696	2.905.689	2.723.170	2.544.856

Fonte: Questionari al rendiconto 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025

Tabella n. 8 – Evoluzione degli oneri finanziari per ammortamento prestiti

	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri finanziari	144.617	139.619	137.749	119.597	111.654
Quota capitale	216.204	235.635	237.227	182.519	178.315
Totale	360.821	375.254	374.976	302.116	289.968

Fonte: Questionario al bilancio di previsione 2023-2025

Tabella n. 9 – Dimostrazione rispetto limite indebitamento art. 204 TUEL

2020	2021	2022	2023	2024	2025
3,20%	2,73%	2,48%	2,48%	2,16%	2,02%

Fonte: Questionari al rendiconto 2022 e al bilancio di previsione 2023-2025

2.7. In base alle informazioni riportate nello specifico questionario (prot. n. 3952 del 28 novembre 2023) emerge che l'Ente non ha riconosciuto debiti fuori bilancio.

2.8. Per quanto attiene la gestione del personale, l'Organo di revisione, dando conto che il Comune nel corso del 2022 ha proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza (ai sensi dell'art. 33, co. 2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), ha attestato che sono stati rispettati:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. n. 90/2014;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013, che risulta di euro 966.187, avendo sostenuto nel 2022 una spesa assoggettabile al predetto limite, pari ad euro 919.547;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- l'art. 40 del d. lgs. n. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, come previsto dal comma 2 dell'art.23 del d.lgs. n. 75/2017, assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

2.9. Il Comune ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011.

3. Nella relazione relativa al rendiconto in esame, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

3.1. L'Ente ha approvato il bilancio di previsione 2023 - 2025 con delibera n. 48 del 27 dicembre 2022 ed ha predisposto il relativo questionario che è stato acquisito in data 24 ottobre 2023 con n. 4429.

L'Organo di revisione ha *“- verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo; - ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio”* e, pertanto, ha rilasciato parere favorevole alla proposta di bilancio di previsione 2023 - 2025.

3.2. Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo agli equilibri di bilancio, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi profili, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

4. Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune in data 28 marzo 2024, prot. n. 1104, sono stati chiesti aggiornamenti in merito alla società Vestina Gas s.r.l.

Con nota dell'11 aprile 2024, acquisita in pari data con protocollo n. 1323, sono state fornite le informazioni richieste.

5. A seguito dell'esame della documentazione acquisita in fase istruttoria, è emersa la necessità di approfondire la gestione finanziaria del Comune, con trattazione in sede collegiale disposta dal Presidente con l'ordinanza indicata in epigrafe.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento

1.1. La Corte dei conti è *«il giudice naturale delle controversie nelle “materie” di contabilità pubblica, per le quali l'afferenza al suo ambito di cognizione si determina sulla base di due elementi: quello della natura pubblica dell'ente (Stato, Regioni, altri enti locali e amministrazione pubblica in genere, oggi individuabili in modo economico-funzionale, tramite i criteri forniti dal SEC 2010) e nell'elemento oggettivo che riguarda la qualificazione pubblica del denaro e del bene oggetto della gestione (Corte Costituzionale sentt. n. 17/85; n. 189/84; n. 241/84; n. 102/77)»* (Corte conti SS.RR. in spec. comp. n. 32 del 2020).

Rientra nell'ambito della propria giurisdizione piena ed esclusiva nella materia di contabilità pubblica (artt. 100, 103 e 25 Cost.), l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, volto a verificare il rispetto degli equilibri, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa

sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il “*bene pubblico*” bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192 del 2012, n. 184 del 2016, n. 228 del 2017 e n. 274 del 2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.2. Nell’esercizio di tale controllo, la Sezione regionale, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all’articolo 148-*bis* del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l’obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell’ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di squilibrio idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

1.3. L’odierno controllo - ponendosi in una prospettiva non più statica, ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex multis*, Corte cost. sent. n. 179 del 2007) - è volto a rappresentare non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l’effettiva situazione finanziaria che ne discende, a vantaggio della collettività interessata e degli organi elettivi degli enti controllati, affinché questi ultimi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive ritenute più appropriate (cfr. Corte dei conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166/2022). Coerentemente, la Sezione delle autonomie ha raccomandato alle Sezioni territoriali di “*avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all’esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione*”, al fine di consentire di “*collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell’ente ed ampliare il concreto margine d’azione di queste ultime*” (deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR). Nella stessa ottica, più di recente, le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno avuto modo di ribadire che: “*le relazioni, i rapporti e l’attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L’attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con*

sollecitudine (...) le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziare" ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2023", approvata con deliberazione n. 43/SSRRCO/INPR/22).

In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la verifica dell'equilibrio di bilancio, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento, la gestione di cassa e gli organismi partecipati del Comune.

2. Approvazione del rendiconto e parametri di deficitarietà

2.1. Preliminarmente si rileva come i dati relativi ai parametri deficitari, estrapolati da BDAP, mostrano che l'Ente ha rispettato tutti i valori - limite stabiliti per legge.

3. Equilibrio di bilancio

3.1. Un elemento fondamentale per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del Tuel, devono caratterizzare la gestione annuale. Il permanere di un equilibrio stabile consente, infatti, all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento (cfr. Corte conti Sez. reg. contr. Emilia-Romagna deliberazione n. 166 del 2022).

In particolare, deve essere assicurato il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del Tuel). Il d.lgs. n. 118 del 2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

3.2. Con riferimento ai rendiconti in esame, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo e che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1 - considerante le entrate dei titoli 1-6 e le spese dei titoli 1-4, il Fondo Pluriennale Vincolato e l'applicazione dell'avanzo di amministrazione) e l'Equilibrio di bilancio (W2 tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3), che espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto, svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'Ente presenta valori positivi per i tre parametri complessivi W1, W2 e W3.

4. Risultato di amministrazione

4.1. Il risultato di amministrazione - *“parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci”* (Corte cost., sent. n. 247 del 2017), dovendo la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, trovare nello stesso un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274 del 2017) - è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato va ridotto delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e in conto capitale (art. 186 Tuel).

L'importo finale è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione (art. 187 Tuel).

Il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'ente.

4.2. Il risultato di amministrazione 2022, pari ad euro 4.362.069, beneficia di un fondo di cassa di euro 2.216.586, elemento centrale nella gestione finanziaria in quanto rappresenta la reale disponibilità liquida dell'Ente.

Con riguardo alla gestione dei crediti e dei debiti, altra componente della grandezza in esame, si registra un saldo positivo nella somma algebrica tra residui attivi, passivi e fondo pluriennale vincolato (rispettivamente euro 4.849.173, euro 2.603.152 ed euro 100.538).

Il fondo pluriennale vincolato, pari ad euro 100.538, deriva per euro 70.737 dalla parte capitale e da euro 29.801 dalla parte corrente. In merito a quest'ultimo emerge, dal questionario al rendiconto, che è stato costituito per *“altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente”*.

4.3. L'Ente chiude l'esercizio con una quota disponibile di avanzo di amministrazione così come avvenuto nei precedenti esercizi.

5. Fondo crediti di dubbia esigibilità e capacità di riscossione

5.1. Nella contabilità armonizzata, il fondo crediti di dubbia esigibilità mira a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità, siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare un incremento non sostenibile dei margini di spesa, con ciò preservando l'equilibrio di bilancio e la sana e prudente gestione; è essenziale, dunque, farne un'applicazione estesa, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo. Come anche chiarito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, è *“un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili”*. Infatti, bassi tassi di riscossione determinano la necessità di un rilevante accantonamento a tale fondo in sede di rendiconto e il conseguente *“congelamento”* di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

5.2. Dall'analisi del prospetto contabile *“All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità”* trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo 2022, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*, ha accantonato euro 2.720.957 a FCDE una somma pari al 73,15 per cento dei residui mantenuti (euro 3.719.740 di cui 1.129.843 relativi alla competenza e 2.589.897 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *“Imposte tasse e proventi assimilati”*;

- con riferimento al Titolo 3 “Entrate extratributarie”, ha accantonato euro 93.984 a FCDE una somma pari al 23,75 per cento dei residui mantenuti (euro 395.681 di cui 157.600 relativi alla competenza e 238.081 relativi ad esercizi precedenti). Nello specifico, è stata presa in considerazione esclusivamente la Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” (residui per euro 120.697 di cui 72.600 relativi ad esercizi precedenti al 2022) ma non la Tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” (residui per euro 271.984 di cui 165.481 relativi ad esercizi precedenti al 2022).

Sono presenti accantonamenti per euro 1.282 anche sul Titolo 4 Tipologia 500 “Altre entrate in conto capitale”.

5.3. Il FCDE accantonato nel 2022 rappresenta il 58,08 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre e se si considerano solo i residui allocati nei Titoli 1 e 3 con la parte corrente del fondo, tale valore sale al 68,40 per cento.

Tabella n. 10 - Congruità FCDE

	Residui attivi di competenza (a)	Residui attivi da esercizi precedenti (b)	Totale residui attivi (c) = (a) + (b)	Importo minimo FCDE (d)	FCDE (e)	Missione 20 Programm a 2	Acc.to al FCDE % (f) = (e) / (c)
Enti Regione Abruzzo - dato aggregato 2020	560.645.000	962.401.000	1.523.045.000	407.637.000	408.363.000	83.307.000	26,81
Enti Regione Abruzzo - dato aggregato 2021	649.640.000	1.040.604.000	1.690.244.000	412.142.000	422.094.000	93.209.000	24,97
Comune di Loreto Aprutino - esercizio 2022	1.461.756	3.387.417	4.849.173	2.816.224	2.816.224	480.938	58,08

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla base dei dati BDAP e di quelli contenuti nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, approvata dalla Sezione Autonomie con deliberazione n.12/SEZAUT/2023/FRG

La congruità del relativo accantonamento risulta confermata anche dal confronto con il valore medio registrato a livello regionale, pur tenendo conto dell'approssimazione di tale confronto correlata al livello di aggregazione del parametro. Come è noto, infatti, la funzione del FCDE è quella prevedere un accantonamento di carattere prudenziale, a garanzia degli equilibri di bilancio, volto a sterilizzare una quota di risorse di cui non è sufficientemente certa l'esazione al fine di impedire che vengano utilizzate per finanziare nuova spesa. Proprio in quest'ottica, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al

d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, al paragrafo 3.3, dispone che, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

5.4. Al contempo, la giurisprudenza contabile ha già avuto modo di chiarire come tale fondo sia anche indice della capacità di riscossione degli enti, in quanto la sua consistenza risulta inversamente correlata alle difficoltà di incassare le entrate accertate ed esigibili. Inserito nella logica del principio contabile generale di prudenza, rappresenta un importante presidio agli equilibri di bilancio, i cui parametri di riferimento si rinvergono nella capacità di realizzazione delle entrate e nella connessa gestione dei residui attivi, espressione della consistenza dei crediti vantati dagli enti. A ciò si aggiunge che, osservando il fenomeno da un diverso angolo visuale, gli accantonamenti al FCDE conseguenti a criticità legate alla riscossione non possono essere considerati risolutivi in un'ottica di lungo periodo entro la quale l'ente deve, senza indugio, provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva realizzazione delle entrate in misura tale da permettere una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie politiche atte a soddisfare i bisogni della collettività. In difetto di ciò lo scenario prospettico prevede che il FCDE cresca a dismisura, generando disequilibri strutturali, paralizzando la capacità di spesa e la capacità amministrativa e segnando in modo irrimediabile le sorti dell'ente.

5.5. In quest'ottica, dunque, emerge un ulteriore fattore che milita per l'assoluta centralità della capacità degli enti locali di garantire un'efficace capacità di riscossione delle entrate. L'Ente, nell'esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione della gestione di competenza dei Titoli 1 e 3, rispettivamente pari al 62,68 per cento e al 79,24 per cento ed uno a residui pari al 19,22 per cento per il Titolo 1 e al 22,33 per cento per il Titolo 3.

Pertanto, l'Ente dovrà effettuare specifica analisi dei residui mantenuti in bilancio, in particolare quelli che sono stati esclusi dal calcolo del fondo, verificandone lo stato ed i tempi di esigibilità, in particolare per le entrate del Titolo 3 Tipologia 500.

Al tempo stesso, è di fondamentale importanza il rafforzamento della fase di riscossione sia ordinaria che, soprattutto, coattiva alla luce dei tassi prodotti, in particolare sul Titolo 1.

Tale azione dovrà beneficiare di tutti gli strumenti messi a disposizione dal legislatore, in particolare negli ultimi esercizi, nel rispetto dei tempi prescrizionali previsti per le singole tipologie di entrata.

5.6. In merito alla gestione dei crediti, come osservato recentemente dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 77/2023/PRSP, *“è altresì utile rammentare la duplice facoltà che fa capo all'ente in ordine alle poste iscritte a residuo attivo. Qualora l'ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi di cui all'art. 228 del TUEL, decida, come prima opzione, di*

mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l'effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvenza del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del TUEL, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), al compimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (inter alia, Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 60/2021)". La seconda opzione riguarda pertanto la facoltà concessa «(...) al responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata», «trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso» di «valuta(re) l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale» (Principio contabile 4/2, punto 9.1): l'opzione anzidetta ha il pregio di assicurare una rappresentazione di un risultato depurato da eventuali rischi di mancata riscossione dei residui attivi nei limiti dell'effettiva consistenza reale e permette, inter alios, di diminuire la probabilità di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria".

5.7. L'effettiva attuazione di tali principi è ulteriormente resa necessaria per il Comune, alla luce delle previsioni contenute nel bilancio 2023-2025 in ordine al FCDE.

Tabella n. 11 - Stanziamento, nel bilancio 2023-2025, per l'accantonamento in conto competenza al fondo crediti di dubbia esigibilità

	2023	2024	2025
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto competenza	558.809	558.809	558.809

Fonte: Questionario al bilancio di previsione 2023-2025

La congruità di tali stanziamenti, in vero, presuppone una costante vigilanza sulla riscossione dei crediti mantenuti in bilancio, in disparte dagli autonomi potenziali riflessi negativi di una loro impropria conservazione, sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto.

L'inserimento dello stesso valore per il triennio 2023 - 2025 non è giustificato dai tassi di riscossione prodotti nell'esercizio in esame, con riferimento, in particolare, a quelli del Titolo 1 che, a fronte di riscossioni per oltre il 60 per cento in termini di competenza, presenta un

basso recupero nella riscossione a residui (inferiore al 20 per cento). Pertanto, senza una specifica attività di recupero si ha la conseguenza di dover accantonare ulteriori risorse al fondo crediti di dubbia esigibilità.

6. Altri Fondi

6.1. In merito al fondo di garanzia dei debiti commerciali, dalle attestazioni dell'Organo di revisione nel questionario e dai dati estrapolati da BDAP, si prende atto che l'Ente non ha la necessità di dover effettuare specifici accantonamenti.

Dai dati riportati nella relazione al rendiconto si prende atto che non ci sono debiti pregressi scaduti e non pagati e che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti è negativo per 23 giorni.

6.2. In merito ai fondi Covid, a seguito della trasmissione al MEF della certificazione delle spese sostenute (articolo 39, comma 3, del decreto - legge n. 104 del 2020), sono state evidenziate le somme spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali durante la fase emergenziale. L'importo residuo tra le somme trasferite e quelle spese deve trovare allocazione tra i vincoli risultanti dal prospetto di scomposizione del risultato di amministrazione.

L'Ente, al 31 dicembre 2022, in base alle informazioni estrapolate dall'allegato a/2, ha vincolato risorse per euro 215.698 in diminuzione rispetto a quelle presenti nel rendiconto 2021 (euro 233.919).

Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 febbraio 2024, è stata definita l'eventuale posizione debitoria degli enti locali a seguito delle risultanze delle varie certificazioni prodotte nonché delle risorse trasferite durante il periodo emergenziale.

Per quanto concerne il cosiddetto "Fondone Covid", le cui indicazioni sono contenute nell'allegato c) del citato decreto, non emergono posizioni debitorie da parte dell'Ente.

Dall'analisi dei dati compiuta in raffronto alle indicazioni dell'allegato e), nello specifico, per la colonna "Ristori non utilizzati al 31.12.2022 con rettifica energia", emerge che l'Ente deve restituire fondi per euro 153.190. Considerando le risorse vincolate e le modalità di rimborso previste all'articolo 2, comma 4, del suddetto decreto si raccomanda all'Ente il rispetto del principio di integrità del bilancio.

7. Residui attivi e passivi

7.1. La gestione dei residui deve essere operata in linea con i principi fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2018, assicurando che la quantificazione delle partite attive e passive che non abbiano un obiettivo riscontro finanziario (come avviene al contrario

per il fondo di cassa) sia correlata all' analitica ricognizione dei relativi presupposti giuridici, costituendo la loro applicazione al bilancio un elemento indefettibile per determinarne e verificarne coperture ed equilibri.

7.2. La presenza di residui attivi sui Titoli 1 e 3, relativi all'esercizio 2021 e precedenti, impone la necessità di procedere con adeguate verifiche, per quanto attiene, in particolare, all'esigibilità di tali crediti vetusti, nelle more dei termini di prescrizione, valutandone l'inserimento, in modo più consistente, nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Correlativamente, per quanto concerne i residui passivi del Titolo 1 fino all'anno 2021, è necessario verificare i termini di prescrizione e la sussistenza dei requisiti per il loro mantenimento in bilancio in base ai vigenti principi contabili.

In riferimento ai residui attivi e passivi di parte capitale non sono disponibili elementi a supporto della correttezza della relativa imputazione contabile e della sua compatibilità con il correlato cronoprogramma. Ciò posto, si sottolinea *“che una corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al principio generale n. 16 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, unita alla diligente effettuazione dell'operazione di riaccertamento dei residui ed a una efficiente attività di riscossione e pagamento, comporta necessariamente la riduzione della mole dei residui attivi e passivi”* (cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 91/2020/PRSE).

8. Gestione di cassa

8.1. Come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei per il monitoraggio dell'andamento della gestione finanziaria attuale (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR). In particolare, in riferimento alla gestione di cassa merita attenzione la componente vincolata, alla luce dei numerosi trasferimenti, negli ultimi esercizi, in materia di fondi Covid, di crisi energetica e di PNRR - PNC.

A tale riguardo, si ricorda che *“la Sezione delle Autonomie, con la del. n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le 'entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall'art. 180, c. 3, del TUEL' restando conseguentemente escluse dall'obbligo sia le entrate di cui all'art. 187, comma 3-ter, lett. d, del TUEL che le 'entrate con vincolo di destinazione generica'.* La destinazione delle risorse vincolate rappresenta quindi una sorta di condizione apposta al loro utilizzo, al fine di garantire il raggiungimento della finalità pubblica programmata. La corretta gestione della cassa vincolata rileva pertanto ai fini degli equilibri di bilancio e in particolare alla corretta determinazione della situazione finanziaria dell'Ente pubblico” (cfr. Sez. reg. controllo l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 168/2023/VSG). Per quanto riguarda le specifiche risorse relative all'attuazione del PNRR è stato chiarito (cfr. Sez. reg. controllo l'Emilia-Romagna,

deliberazione n. 88/2023/VSG) come in base all'art. 3, c. 3, del d. m. 11 ottobre 2021, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze (concernente le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, co. 1042, della l. 30 dicembre 2020, n. 178), gli Enti territoriali e i loro organismi e gli Enti strumentali in contabilità finanziaria, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, istituiscono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale, al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Va sottolineato come la presenza, nel bilancio, di risorse afferenti a progetti finanziati con il PNRR richieda un'attenzione maggiore sulla corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa vincolati rispetto alle componenti libere, al fine di garantire gli equilibri della gestione di competenza e di cassa, attraverso un tracciamento trasparente delle entrate e delle uscite con finanziamento specifico (Sez. reg. contr. per il Lazio, del. n. 102/2022/PRSE). A questo proposito, il ruolo di svolto dall'Organo di revisione è cruciale, come è già stato evidenziato dalla Sezione sulle autonomie con del. n. 2/SEZAUT/2022.

8.2. La gestione di cassa del Comune, come si evince dalla seguente tabella, non presenta criticità, in quanto chiude con un ampio margine positivo, non risulta essere stato fatto ricorso né ad anticipazione di tesoreria, né all'utilizzo di risorse vincolate per la copertura di spesa corrente.

Tabella n. 12 – Analisi gestione di cassa nel triennio 2020-2022

	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31.12	1.841.128	2.497.667	2.216.586
<i>di cui cassa vincolata</i>	987.387	1.148.416	852.285
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0	0	0
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0	0	0
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0	0	0
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	0	0	0
Importo anticipazione non restituita al 31/12	0	0	0
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0	0	0

Fonte: Questionario al rendiconto 2022

9. Attuazione del PNRR

9.1. La Sezione Autonomie di questa Corte ha avuto, anche di recente, modo di ribadire che “come per il pregresso esercizio finanziario, anche la gestione dei prossimi sarà caratterizzata

dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con significative sollecitazioni sulle strutture organizzative degli enti locali, sovente inadeguate e sottodimensionate, chiamate alla complessa programmazione, gestione e rendicontazione di ingenti quantità di risorse di parte capitale. Per altro sul versante della spesa corrente, possono concretizzarsi possibili ricadute negative sotto il profilo della sostenibilità finanziaria degli interventi che, una volta a regime, generano incrementi di spesa corrente. [...] È utile rammentare inoltre che le componenti collegate alla programmazione delle attività del PNRR avranno incidenza sulla gestione di competenza, ma soprattutto sulla gestione della liquidità e, in particolare, sul rispetto degli equilibri di cassa; di qui la connessa possibilità di accedere alle anticipazioni del 10% dei trasferimenti ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 152/2021 e, in casi eccezionali, anche per percentuali superiori al 10%, ai sensi della Circolare MEF/RGS n. 19 del 27 aprile 2023" (cfr. Linee guida, cit., approvate con deliberazione n. 7/SEZAUT/2023/INPR).

Anche tramite il corretto utilizzo del sistema informatico ReGis, di cui all'art. 1, c. 1043 della l. 30 dicembre 2020, n. 178, i comuni sono responsabili dell'attuazione dei progetti, in quanto, come previsto dal predetto comma, *"le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico"*.

Ne consegue che, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, gli Enti territoriali ed i loro organismi ed Enti strumentali in contabilità finanziaria – come già detto – debbano istituire appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale nonché, per quanto attiene alla gestione di cassa, vincolare le relative risorse presenti in tesoreria.

9.2. Dall'esame della tabella relativa al bilancio di previsione 2023-2025, inviata tramite il sistema ConTe in data 27 luglio 2023, prot. n. 2845, l'Ente, alla data del 30 giugno 2023, risulta soggetto attuatore unico di otto progetti per un costo complessivo previsto pari ad euro 1.384.270.

Di questi:

- due sono relativi alla Missione 1 - Componente 1, per un costo di euro 135.992;
- cinque sono relativi alla Missione 2 – Componente 4, per un costo di euro 375.000;
- uno è relativo alla Missione 4 – Componente 1, per un costo di euro 873.278.

Degli otto progetti inseriti in tabella tre risultano “attivi”, tre in modalità “chiuso” e due “cancellati” (quest’ultimi sono pari ad euro 995.270).

10. Organismi partecipati

10.1. Preliminarmente si prende atto della deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 19 luglio 2023, relativa alla Vestina Gas s.r.l., trasmessa a questa Sezione ed acquisita con prot. n. 3147 del 3 agosto 2023, in cui viene evidenziato che, a seguito di estrapolazione di visura camerale in data 24 maggio 2023, “è emersa una condizione societaria diversa rispetto a quanto noto. Infatti, risultano Socio di maggioranza la Levigas SPA, per quote nominali pari a n. 71.200, azioni pari al 71,2% e Socio minoritario il Comune di Loreto Aprutino per quote nominali pari a n. 28.800, azioni pari al 28,8%, condizione che evidenzia una riduzione delle quote del Comune di Loreto Aprutino pari al - 3,2%”.

Infatti, dopo una ricognizione della documentazione in possesso dell’Ente, è emerso “il verbale dell’assemblea straordinaria tenutasi il 2 marzo 2023, nel quale si dava atto dell’intervenuto aumento di capitale e della sottoscrizione da parte del Socio Levigas S.p.A. anche della quota di spettanza del Comune di Loreto Aprutino, pari a € 3.200,00, con diritto di opzione da esercitarsi, ad opera dello stesso ente, nel termine di trenta giorni, in difetto del quale l’aumento del capitale sociale era da intendersi consolidato in capo alla Levigas” e che “di tali comunicazioni e successivi necessari atti non si hanno riscontri e, pertanto, non sono stati posti in discussione del Consiglio Comunale né la proposta di aumento di capitale né la possibilità di esercitare l’opzione, realizzandosi così, concretamente, una cessione di fatto pari al 3,2% delle quote societarie detenute dall’ente all’insaputa del Consiglio e della comunità”.

Inoltre, veniva constatato che:

“- il Comune di Loreto Aprutino, da un lato, a dicembre 2018 aveva già sottoscritto la rinuncia al proprio diritto di prelazione sulle quote poste in vendita dai Comuni di Penne e di Collecchio, riconoscendo la Levigas quale socio di maggioranza per il 68%, e dall’altro ha perseguito prima dinnanzi al TAR e, successivamente, nel corso degli anni in diversi gradi di giudizio innanzi le Corti superiori per poi riassumere il giudizio nuovamente davanti al TAR e quindi ancora una volta innanzi il Consiglio di Stato, sino alla sentenza intervenuta nel corso del 2023 (All.9), al fine di ottenere l’annullamento della vendita di quelle stesse quote, già riconosciute in capo a Levigas e non più reclamabili;

- (...) in ragione dei costi processuali sostenuti, la prosecuzione di un giudizio che non avrebbe mai potuto essere opposto alla Levigas anche in ipotesi di un accoglimento delle domande avanzate dall’amministrazione comunale;

- nonostante, la società Levigas si fosse impegnata a non votare in favore di aumenti di capitale, tale impegno è rimasto disatteso, considerati i successivi eventi e ciò senza che il Comune di Loreto prendesse

iniziative né per contrastare l'inadempimento contrattuale della stessa Levigas né per valutare l'eventuale diritto di opzione derivato dalla ricapitalizzazione”.

Pertanto, l'Ente deliberava, tra l'altro, di “prendere atto della situazione societaria relativamente a Vestina Gas&Luce S.p.A., per come illustrata nella premessa ed in narrativa, fornendo indirizzi al Sindaco, alla giunta ed ai consiglieri tutti di porre in essere le azioni ritenute utili e necessarie per salvaguardare il patrimonio dell'ente, scongiurare ulteriori aggravii e/o indebitamenti e di evitare pregiudizi all'ente a qualsiasi titolo, valutando attività di razionalizzazione delle società partecipate”.

10.2. Successivamente, l'Ente ha adottato e trasmesso la delibera di Consiglio comunale n. 53 del 22 dicembre 2023 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2022, ex art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato anche nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 19 del 2017.

Le partecipazioni detenute dall'Ente sono le seguenti:

Tabella n. 13 - Partecipazioni

Partecipata	Quota di partecipazione
Ambiente s.p.a.	0,69%
ACA s.p.a. in house providing	1,45%
Vestina Gas s.r.l.	32% al 31/12/2022
Società Intercomunale Gas s.p.a.	12,10%
TUA (ex ARPA s.p.a.)	0,01%
ERSI (ex ATO)	1,00%
Pescara Innova s.r.l.	3,75%
Fondazione dei musei civici di Loreto Aprutino	45,00%
Consorzio sviluppo industriale area Chieti - Pescara	1,39%
Risco s.r.l. - in liquidazione	43,00%
Le Terre d'Abruzzo società consortile	0,05%
DAQ Olio d'oliva d'Abruzzo società consortile	1,00%
Asmel Consortile soc. cons. a r.l.	0,262%
HYDROWATT Abruzzo s.p.a. (con partecipazione indiretta)	0,58%

Fonte: Deliberazione di Consiglio comunale di revisione delle partecipate.

Nell'atto di ricognizione, il Consiglio ha deliberato *"Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede misure di razionalizzazione, esprimendo l'intenzione dell'Amministrazione di porre in essere un percorso che addivenga alla dismissione delle quote di partecipazione detenute in Vestina Gas e Luce, e Sig Spa, Terre d'Abruzzo e DAQ"*.

Nel documento approvato dal Consiglio si evince che:

"- alla SOCIETÀ VESTINA GAS E LUCE si conferma il mantenimento al 31.12.2022 e si propone di costruire un percorso di dismissione della quota sociale che preservi, quanto più possibile, il valore della partecipazione, addivenendo alla effettiva dismissione nel momento economicamente più vantaggioso in virtù di quanto dichiarato dalla governance del ritorno all'utile di esercizio nel 2024 e, dunque, ad una maggiore valorizzazione della quota sociale in sede di vendita e parrebbe opportuno subordinare ogni decisione in merito alla determinazione del momento utile alla dismissione della partecipazione sociale alla esecuzione di una attività di due diligence legale e contabile, volta, tre le altre cose, a determinare il valore attuale e prospettico della partecipazione, la natura ed efficacia del piano di risanamento proposto dal C.d.a. e/o, più in generale, a consentire, medio tempore, la partecipazione proattiva del Comune alla gestione ed effettiva amministrazione della propria partecipata.

- alla SOCIETÀ INTERCOMUNALE GAS SPA si conferma il mantenimento della società al 31.12.2022, ravvisando, comunque, l'intenzione dell'ente per tale partecipazione di avviare un percorso per l'alienazione della quota detenuta attraverso un'attività di due diligence legale e contabile, volta, tre le altre cose, a determinare il valore attuale e prospettico della partecipazione e determinare la dismissione nel momento economicamente più vantaggioso e, dunque, ad una maggiore valorizzazione della quota sociale in sede di vendita;

- al DAQ (DISTRETTO ALIMENTARE DI QUALITÀ) OLIO D'OLIVA D'ABRUZZO, si propone la volontà di procedere al recesso, in quanto le attività statutarie non sono riconducibili alle attività che realizzano servizi di interesse generale, secondo lo Statuto che all'art. 8 disciplina la specifica procedura per l'alienazione della quota, il quale prevede la comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione al fine di darne informazione ai soci per l'esercizio del diritto di prelazione, con le modalità dettagliate nella norma in parola; e ove non venisse esercitata la prelazione, la possibilità di alienare la quota a favore di soggetti terzi con la procedura ivi disciplinata, e fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del codice civile ove la procedura di alienazione non andasse a buon fine;

- a TERRE D'ABRUZZO SOCIETÀ CONSORTILE ARL si conferma la volontà di dismettere la quota di partecipazione. In data 20.09.2023 è stata reiterata al Presidente della società la decisione di procedere all'alienazione della partecipazione già deliberata con atto del C.C. n. 29 del 28/09/2017, in occasione della revisione straordinaria, chiedendo le modalità per operare la dismissione della quota. Alla data della presente relazione la nota non è stata riscontrata".

Per quest'ultima "si conferma la volontà di recesso tenendo conto della quota di partecipazione irrisoria di € 50,40" (cfr. relazione tecnica allegata alla deliberazione n. 53/2023).

Con riscontro istruttorio dell'11 aprile 2024 è stato comunicato che: "in ottemperanza a quanto contenuto nella stessa delibera n. 53/2023, si informa che sono depositate all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, fissato per il 24 p.v., due proposte di delibere per il recesso dalle partecipate GAL "Terre d'Abruzzo" - Società consortile a r.l. e Distretto Agroalimentare di Qualità "Olio di oliva Abruzzo" (DAQ), Società Cooperativa Consortile a r.l."

10.2.1. Circa la partecipazione in PESCARAINNOVA s.r.l. si conferma, quanto riportato nelle precedenti deliberazioni, ossia che "con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 23.09.2021 ha recepito la volontà del socio di maggioranza - Provincia di Pescara - ed è stato dato ampio mandato al Sindaco pro-tempore affinché rappresentasse presso il CdA della PESCARA INNOVA SRL la volontà di effettuare le operazioni necessarie alla liquidazione della società. Alla data della presente relazione non si hanno comunicazioni ufficiali circa lo stato della procedura".

10.2.2. In merito ad Asmel Consortile a r.l. "Nell' anno 2018 con delibera di Consiglio Comunale n° 55 in data 29/10/2018 ad oggetto «Adempimenti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 - Acquisto quote societarie - Contrale di committenza ASMEL Consortile a.r.l - per adesione centrale di committenza in house» si è proceduto all'adesione all' ASMEL CONSORTILE A.R.L provvedendo di conseguenza alla sottoscrizione di una quota societaria per un importo di euro 1.105,00" e successivamente "Il Consiglio Comunale con atto n. 21 del 28.06.2022 ha deliberato il recesso dalla società Asmel ed Asmel consortile; l'atto è stato trasmesso agli interessati in data 04.07.2022 con prot. 9044 per cui, trascorsi 6 mesi, il recesso è diventato definitivo; bisogna dire, comunque, che l'ufficio competente dell'ente ha effettuato una visura camerale in data 12.12.2023 al fine di controllare l'effettività della decisione assunta dal Comune di Loreto Aprutino scoprendo che alla data della visura l'ente è ancora indicato quale socio di Asmel consortile probabilmente perché la Asmel consortile non ha provveduto alle comunicazioni ed azioni dovuti per rendere effettivo il recesso del Comune. A questo punto si solleciteranno i vertici Asmel per la conclusione e definizione del procedimento".

10.2.3. Per quanto concerne la società RISCO s.r.l. in liquidazione "per la procedura concorsuale sono state risolte quasi tutte le controversie in essere; infatti con il Comune di Pianella (altro socio) è stato raggiunto accordo transattivo; la Cattolica Assicurazioni ha formulato proposta transattiva, accettata da controparti; resta in essere il contenzioso con l'Amministratore della Società, il quale ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di Appello dell'Aquila (emessa a seguito di sentenza della Cassazione) che ha confermato il fallimento della Società Riscossioni Comunali Pescara a r.l. in liquidazione. Dalle informazioni assunte presso il procuratore legale della Curatela, alla data del presente atto, non è ancora stata fissato il calendario delle udienze di tale procedimento".

10.3. Per un inquadramento della situazione della società Vestina Gas e Luce si rimanda alle deliberazioni n. 23/2021/VSGF, n. 109/2022/PRSE e n. 110/2023/PRSE. Dal riscontro istruttorio dell'11 aprile 2024 si prende atto che, a seguito dell'adozione della delibera n. 27 del 2023 di cui al paragrafo 10.1, *“con successiva delibera consiliare n. 32 del 08.08.2023 è stata istituita una commissione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto del Comune di Loreto Aprutino “COMMISSIONI CONSILIARI STRAORDINARIE TEMPORANEE E SPECIALI”, la quale sta svolgendo il compito assegnatole”*.

Facendo seguito a quanto riportato nel precedente paragrafo 10.1., si riscontra, nella delibera di ricognizione in esame, che: *“La società Vestina Gas e Luce partecipata dal Comune per il 32% fino al 31.12.2022 ha visto durante l'anno 2023 vicende societarie, espresse nella delibera di consiglio comunale n. 27 del 19.07.2023, che hanno visto la partecipazione ridursi al 28,8%”* e che *“La ricognizione ha portato all'attenzione del nuovo Consiglio comunale le vicende di decremento della partecipazione detenuta dall'ente oltre ad una situazione economico-finanziaria della società critica per le annunciate perdite per l'anno 2022, risultata poi verificata, e presumibilmente per l'anno 2023. Alla data del presente atto la perdita del 2023 non è ancora né certa né tantomeno quantificata ma, solo probabile sulla base di una comunicazione del Presidente della società, risalente al 30.03.2023, nella quale prospettava perdite per gli anni 2022 e 2023 ed un ritorno all'utile nel 2024 sulla base di un Piano Industriale 2023-2028 ad oggi non in possesso del Comune, nonostante richieste specifiche e solleciti per la sua trasmissione (prot.12983 del 13.09.2023, 17475 del 11.12.2023 e 17673 13.12.2023)”*.

Inoltre, viene constatato che: *“Appare preliminare ad ogni ulteriore successiva valutazione di merito, segnalare che, in ossequio alle norme regolatrici della materia, le attività di produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale, cui la Vestina Gas e Luce è deputata, non appaiono necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Loreto, essendo piuttosto esse qualificabili come attività commerciali pure, sicché risulta consigliabile costruire un percorso di cessione della quota sociale che preservi, quanto più possibile, il valore della partecipazione, addivenendo alla effettiva dismissione nel momento economicamente più vantaggioso in virtù di quanto dichiarato dalla governance del ritorno all'utile di esercizio nel 2024 e, dunque, ad una maggiore valorizzazione della quota sociale in sede di vendita.*

Parrebbe opportuno subordinare ogni decisione in merito alla determinazione del momento utile alla dismissione della partecipazione sociale alla esecuzione di una attività di due diligence legale e contabile, volta, tra le altre cose, a determinare il valore attuale e prospettico della partecipazione, la natura ed efficacia del piano di risanamento proposto dal C.d.a. e/o, più in generale, a consentire, medio tempore, la partecipazione proattiva del Comune alla gestione ed effettiva amministrazione della propria partecipata”.

Con riscontro istruttorio dell'11 aprile 2024 è stato fornito un aggiornamento e nello specifico che *“codesto Ente, mediante determinazione numero registro generale 135 del 13.02.2024 a firma del Segretario Generale Dott.ssa Marzia D'Incecco, ha provveduto al conferimento ad uno Studio Legale di un incarico di analisi, compilazione e studio delle informazioni contabili e societarie. Lo Studio Legale ha accettato il predetto incarico e sta provvedendo al suo adempimento. Sarà cura dello scrivente Ente informare l'Ecc.ma Corte degli esiti della descritta attività non appena essi saranno disponibili”*.

La società, dopo la perdita di euro 157.186 dell'anno 2021, ha registrato, nell'esercizio 2022, una pesante perdita di euro 1.248.263, come già prospettato in fase di istruttoria nell'analisi del rendiconto 2021.

Con il citato riscontro istruttorio è stato evidenziato che: *“in merito alla registrazione di perdite di esercizio della Vestina Gas e Luce, si evidenzia che l'ufficio competente con nota protocollo n.1311 del 25.01.2024 ha richiesto alle società partecipate e, quindi, anche a Vestina gas e luce, la comunicazione di relazione previsionale sull'andamento del bilancio societario per l'anno 2023 indicando, nel caso, eventuali perdite o utili. La società Vestina gas e luce ha riscontrato la richiesta facendo pervenire all'ente il bilancio relativo all'anno 2022 depositato evidentemente non coerente con quanto richiesto. L'ufficio competente, quindi, ha di nuovo sollecitato la richiesta di dati di eventuale perdita o utile relativi alla gestione 2023 al fine di considerare gli accantonamenti da effettuare in occasione della predisposizione del rendiconto di gestione dell'ente. La stessa nota è stata inviata anche all'indirizzo mail del Presidente della Vestina gas e luce come da lui stesso richiesto a seguito di interlocuzione telefonica. La società, purtroppo, è rimasta silente per cui l'ente ha ritenuto di accantonare nel Fondo perdite società partecipate del rendiconto di gestione 2023 in fase di approvazione, prudenzialmente, € 200.000,00”*.

Nel richiamare, nuovamente, tutte le osservazioni formulate da questa Sezione con le già citate deliberazioni n. 23/2021/VSGF, n. 109/2022/PRSE e n. 110/2023/PRSE, si evidenzia la necessità di provvedere all'adeguato accantonamento al fondo perdite società partecipate e all'adozione delle misure necessarie alla salvaguardia del valore della partecipazione, in vista della prospettata dismissione.

10.4. L'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2022 comunica che: *“ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditorie e debitorie tra l'Ente e gli organismi partecipati.”*

Dal questionario al rendiconto si evince l'assenza di casi di mancata conciliazione.

Ciò posto, viene anche attestato che l'informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione dei rispettivi organi di controllo come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG.

11. Ulteriori profili d'esame

11.1. In merito alle spese di rappresentanza, dalla consultazione del prospetto inviato si deduce che non è stato approvato specifico regolamento in materia e pertanto si richiamano tutte le osservazioni formulate con le precedenti deliberazioni di questa Sezione.

11.2. Circa la spesa di personale si raccomanda il costante monitoraggio alla luce del dato del rendiconto 2022 (euro 919.547) e del limite stabilito dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 che per l'Ente è pari ad euro 966.187.

11.3. In materia di servizi a domanda individuale, si invita alla costante osservazione dei costi sostenuti (nel 2022 pari ad euro 224.315) nonché ad un'efficace attività di recupero dei proventi (nel 2022 pari ad euro 459.983) al fine di ridurre l'impatto del saldo negativo sulle risorse liquide proprie dell'Ente.

12. *Analisi della dinamica triennale e della più recente evoluzione della gestione finanziaria del Comune*

12.1. Una verifica degli equilibri in chiave dinamica non può prescindere dalla generale considerazione circa l'effettiva e duratura tenuta degli stessi, come momento di scrutinio del raggiungimento di una situazione stabile di equilibrio del bilancio (Corte cost. n. 18/2019), la quale non può essere condizionata da fattori contingenti. In quest'ottica appare funzionale svolgere un'analisi comparativa dei principali dati di bilancio degli ultimi tre esercizi disponibili, dall'angolo visuale della gestione di cassa.

Tabella n. 14 - Analisi aggregata andamento triennio 2020-2022

	2020	2021	2022
Anticipazione di tesoreria	0	0	0
Fondo di cassa finale	1.841.128	2.497.667	2.216.586
Residui attivi	5.117.100	4.512.349	4.849.173
Residui passivi	3.475.749	3.351.397	2.603.152
Fondo pluriennale vincolato	102.059	85.913	100.538
Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.463.423	2.489.295	2.816.224
Risultato di amministrazione	3.380.419	3.572.706	4.362.069

Fonte: Elaborazione della Sezione

12.2. Il risultato di amministrazione mostra un andamento crescente nel corso del triennio in particolare tra gli esercizi 2021 e 2022 (rispettivamente pari ad euro 3.572.706 ed euro 4.362.069).

Tale notevole incremento non è riconducibile al fondo di cassa, che subisce un decremento passando da euro 2.497.667 ad euro 2.216.586. Si registra un leggero aumento dei residui attivi (da euro 4.512.349 ad euro 4.849.173).

La componente che influenza maggiormente la variazione del risultato di amministrazione è lo *stock* dei residui passivi che ha una forte contrazione passando da euro 3.351.397 ad euro 2.603.152 con un fondo pluriennale vincolato che si mantiene sempre sugli stessi livelli.

L'aumento dei crediti da riscuotere è comunque collegato ad un incremento dello stanziamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Andando ad analizzare le partite da riscuotere emerge che circa il 77 per cento dei residui attivi è allocato sul Titolo 1 di entrata, che necessita di ulteriori azioni volte all'incasso dei crediti vetusti così come già evidenziato nel precedente punto 5.

Fermo restando gli aspetti prettamente contabili analizzati, è doveroso soffermare l'attenzione sulla gestione delle partecipate e i riflessi che possono avere sulle risultanze dell'Ente le continue e corpose perdite prodotte dalla Vestina Gas s.r.l. Pertanto, nelle more dell'attuazione del prospettato percorso di dismissione della partecipazione, l'Ente dovrà proseguire ed intensificare l'azione di analisi e monitoraggio della gestione aziendale, al fine di salvaguardare il valore della propria partecipazione.

12.3. Da ultimo, considerato che l'eventuale adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'*"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale"* (SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020), il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno verificare in sede istruttoria l'attuale riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, nonché, come sopra ricordato, l'eventuale ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria.

Dalla consultazione della banca dati SIOPE, in data 12 aprile 2024, relativa ai dati al 31 dicembre 2023, emerge, dall'analisi del prospetto "*disponibilità liquide*", un fondo di cassa per euro 2.743.126, in aumento rispetto all'importo al 1° gennaio 2023 (euro 2.216.586), a seguito dell'incasso di reversali per euro 6.699.737 e al pagamento di mandati per euro 6.173.197.

Si rileva, infine, nel prospetto, la presenza di "*fondi dell'ente presso il Tesoriere al di fuori del conto di tesoreria*" per euro 10.983. Si raccomanda di prestare attenzione a tale partita al fine di trasferire le somme sul conto di tesoreria per la successiva contabilizzazione.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al monitoraggio delle fasi di riscossione, in particolare di quella coattiva con costante analisi della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei crediti esclusi dal calcolo dello stesso;

- alla verifica dei presupposti del mantenimento in bilancio dei residui attivi e passivi;
- alla costante osservazione del fondo di cassa con la quantificazione della quota vincolata, sulla base dei principi fissati dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte con deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG;
- a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione dei fondi, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a garanzia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- al monitoraggio dell'attività delle società partecipate, in particolare la Vestina Gas s.r.l.;
- al rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto, ex art. 239 del Tuel, a vigilare sull'adozione delle azioni correttive che l'Amministrazione attuerà, a salvaguardia dell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'Ente.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Loreto Aprutino (PE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30 aprile 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla LOMARCO